

Allegato A.1

DOCUMENTO INFORMATIVO

Ai sensi della normativa vigente si forniscono di seguito informazioni sull'attività del Consulente.

Le informazioni contenute nel presente Documento devono essere fornite al cliente o potenziale cliente prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti o comunque prima della prestazione di tale servizio.

Il destinatario del presente documento è invitato a leggere quanto segue prima di prendere qualsiasi decisione circa la stipulazione di un contratto di consulenza in materia di investimenti.

Il Consulente è a disposizione per fornire ulteriori informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio di consulenza in materia di investimenti.

Fonti normative:

- “Regolamento Intermediari”, adottato con delibera Consob n.20307/2018

Indice

1. Informazioni sul Consulente
2. Lingua utilizzata
3. Iscrizione all'Albo unico dei Consulenti Finanziari e possibilità di invio segnalazioni ed esposti
4. Metodi di comunicazione
5. Descrizione dell'attività prestata e modalità di prestazione del servizio
6. Modalità di classificazione della Clientela e livelli di tutela
7. Valutazione periodica dell'adeguatezza
 - 7.1. *Integrazione dei fattori di sostenibilità*
8. Relazioni sull'esecuzione del servizio
9. Informazioni sui costi e sugli oneri del servizio
10. Altre attività professionali svolte dal Consulente
11. Strategie di investimento e gamma di strumenti finanziari utilizzati
12. Informazioni sugli strumenti finanziari e sui principali fattori di rischio
13. Politica sui conflitti di interesse
14. Politica retributiva interna
15. Politica di gestione dei reclami

1. INFORMAZIONI SUL CONSULENTE

DATI ANAGRAFICI DEL CONSULENTE		
Nome e Cognome: ANTONIO DURANTE		Residente: Via Feltrina Nord 2/A – 31044 Montebelluna (TV)
Data di nascita: 25/05/1969		Luogo di nascita: MONTEBELLUNA (TV)
Codice Fiscale: DRN NTN 69E25 F443B		Partita IVA: 03310570266
SEDE LEGALE ED OPERATIVA		
Indirizzo: VIA SCHIAVONESCA PRIULA		Civico n. 68 int.13
CAP: 31044	Città: MONTEBELLUNA	Provincia: TV
Recapiti di contatto o di deposito informazioni		
E-mail	contatti (at) synesiscapital (punto) it	
Posta Elettronica Certificata (PEC)	synesiscapital (at) pec (punto) it	
Sito Web per informazioni rilevanti	www (punto) synesiscapital (punto) it (barra) Mifid	
Telefono Cellulare	Comunicato alla stipula contrattuale	

2. LINGUA UTILIZZATA

Il Cliente comunicherà con il Consulente e riceverà da esso documenti e informazioni in **lingua italiana**. Attraverso specifica autorizzazione, il Consulente potrà inviare al Cliente documenti e informazioni **anche in altra lingua**.

3. ISCRIZIONE ALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI E POSSIBILITÀ DI INVIO SEGNALAZIONI ED ESPOSTI

Si dichiara che il Consulente è iscritto nella sezione dell'albo di cui all'art. 18 bis del Decreto Legislativo 24.2.1998 (di seguito "Testo Unico della Finanza" o "TUF"), tenuto dall'Organismo di Vigilanza previsto dall'art. 31, comma 4:

Iscrizione del Consulente all'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (di cui all'art. 31 comma 4 del D.lgs n. 58/1998)	
Sezione: CONSULENTI FINANZIARI AUTONOMI	
Delibera di iscrizione: n. 962/2018	Matricola: 155533

Il Cliente può inoltrare **segnalazioni ed esposti**, sull'attività del Consulente, all'Organismo di Vigilanza, ai seguenti recapiti:

Organismo di vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari – OCF	
Sede legale	Via Tomacelli 146 – 00186 Roma (RM)
Sito web	www.organismocf.it
Telefono	06 45556100
Email	info@organismocf.it

4. METODI DI COMUNICAZIONE UTILIZZATI

Le comunicazioni **dal Consulente al Cliente** per l'invio di informazioni, rendiconti, documentazione e qualunque altra dichiarazione o comunicazione scritta, comprese le modifiche delle informazioni contenute nel presente Documento, ove non diversamente previsto dalla legge o dal contratto, saranno effettuate su supporto durevole cartaceo all'indirizzo del Cliente indicato all'atto della sottoscrizione del contratto o comunicato successivamente per iscritto.

In alternativa il Cliente può scegliere, al momento della sottoscrizione del contratto relativo al servizio di consulenza o con successiva comunicazione per iscritto, **di ricevere le informazioni tramite supporto durevole non cartaceo e, in particolare, tramite e-mail o sito internet**. A tal fine il Cliente può autorizzare per iscritto il Consulente:

- a fornire le **informazioni generali previste dalla normativa** attraverso il sito internet www.synesiscapital.it/mifid;
- ad inviare presso un indirizzo e-mail fornito dal Cliente **le raccomandazioni di investimento, le informazioni e le comunicazioni personalmente destinate al Cliente**; il Cliente si impegna a mantenere attivo tale indirizzo e-mail (o a comunicare tempestivamente per iscritto eventuali modifiche) **sino al 1° Marzo del secondo anno solare successivo allo scioglimento del contratto**;

Le comunicazioni e/o eventuali notifiche **dal Cliente al Consulente** per le quali la normativa vigente o il contratto richiedono la forma scritta dovranno essere inviate a mezzo raccomandata A/R alla sede legale del Consulente ovvero a mezzo posta elettronica certificata, agli indirizzi sopra indicati.

Le conferme dell'esecuzione delle operazioni **da parte del Cliente al Consulente** potranno essere effettuate mediante le seguenti modalità:

- autorizzazione di accesso del Consulente alle informazioni presso gli Intermediari interessati;
- piattaforme di comunicazione via internet con utenza appositamente indicata dal Consulente;
- posta elettronica ordinaria, all'indirizzo indicato nel contratto;
- posta elettronica certificate (PEC), all'indirizzo indicato nel contratto;

5. ATTIVITA' PRESTATATA E MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Il Consulente svolge il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lettera f) del TUF, consistente nella *“prestazione di raccomandazioni personalizzate ad un cliente, dietro sua richiesta o per iniziativa del prestatore del servizio, riguardo a uno o più operazioni relative a strumenti finanziari”*.

In particolare, il servizio prestato dal Consulente ha per oggetto:

- a) l'analisi dell'allocazione del Portafoglio del cliente e della valutazione dell'efficienza dei prodotti detenuti;
- b) l'eventuale riformulazione dell'allocazione del Portafoglio e degli strumenti e dei prodotti finanziari detenuti, sulla base delle informazioni fornite dal cliente;
- c) la valutazione periodica dell'adeguatezza del Portafoglio

Elemento essenziale dell'attività di consulenza in materia di investimenti è la *“personalizzazione”*: è necessario che la raccomandazione sia **diretta ad uno specifico Cliente**, deve basarsi sulle **caratteristiche specifiche di quel Cliente** (di qui la necessità di valutare la raccomandazione in termini di *“adeguatezza”*), e deve avere ad oggetto una **specifico operazione di investimento** in strumenti finanziari (comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare, riscattare, detenere un determinato strumento finanziario o assumere garanzie nei confronti dell'emittente rispetto a tale strumento, esercitare o non esercitare il diritto conferito da un determinato strumento finanziario di comprare, vendere, sottoscrivere, scambiare o riscattare uno strumento finanziario).

In particolare, il Consulente fornirà al Cliente specifiche raccomandazioni personalizzate considerate *“adeguate”* in quanto basate sulle informazioni raccolte mediante un questionario (di seguito *“il Questionario”*), ivi incluse le caratteristiche personali, la situazione finanziaria e patrimoniale e gli obiettivi di investimento dichiarati dal Cliente, la sua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, la sua tolleranza al rischio e il suo profilo di rischio (il *“Profilo Personale”*) e finalizzate alla costituzione di portafogli modello coerenti con tale Profilo Personale.

Non è prevista la prestazione di raccomandazioni non personalizzate.

Le raccomandazioni personalizzate fornite al Cliente in esecuzione del servizio possono avere ad oggetto gli **strumenti finanziari** riconducibili alle seguenti categorie riportate nell'allegato 1, sezione C, del TUF:

- a) Valori mobiliari.
- b) Quote e azioni di O.I.C.R.

Le raccomandazioni personalizzate possono avere ad oggetto **anche prodotti finanziari diversi** dagli strumenti finanziari, quali i prodotti finanziari **emessi da imprese di assicurazioni** e i prodotti finanziari **emessi da banche**, nonché il **servizio di gestione di portafogli** e il **servizio di ricezione e trasmissione ordini**.

Su richiesta del Cliente le raccomandazioni potranno avere ad oggetto i **servizi accessori** di cui all'art. 1, comma 6 del TUF.

La predetta attività di consulenza è rivolta sia ai clienti al dettaglio sia a clienti professionali

Il Consulente **non ha l'obbligo di comunicare al Cliente in modo puntuale le perdite** subite sul portafoglio o sugli strumenti oggetto di raccomandazione, o di aggiornare le raccomandazioni.

Il Servizio può essere erogato dal Consulente anche in **luogo diverso dalla sua sede legale o domicilio**.

Le raccomandazioni di investimento fornite dal Consulente potranno essere **eseguite in autonomia dal Cliente** presso gli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR).

Il Cliente è libero di **non dar corso alle raccomandazioni** di investimento/disinvestimento fornite dal Consulente in esecuzione del presente contratto.

Nella prestazione del servizio di consulenza il Consulente **non può ricevere**, per il compimento delle operazioni di investimento raccomandate, **procure speciali o generali valide nell'ambito dei servizi di investimento o accessori intestati al Cliente** presso gli intermediari abilitati (banche, SIM, SGR), **né può ricevere deleghe a disporre delle somme o dei valori di pertinenza del Cliente**.

Il Cliente ed il Consulente **possono eventualmente concordare che il Consulente abbia una autorizzazione di tipo meramente informativo, atta a conoscere lo stato gli investimenti del Cliente** presso le banche o gli intermediari finanziari o le società di gestione del risparmio che il Cliente utilizza. Possono eventualmente concordare altresì che le dette imprese di investimento inviino per conoscenza al Consulente copia delle informative sulle operazioni eseguite dal Cliente.

Quale **remunerazione per lo svolgimento del servizio di consulenza** il Cliente è tenuto a pagare al Consulente una parcella commisurata al contenuto ed al valore del servizio. Essa può variare in funzione dalla complessità e dalla dimensione del patrimonio sotto consulenza, degli obiettivi e dal profilo di rischio del cliente ed in linea generale dal tempo che il Consulente dedicherà all'analisi e allo studio sulla fattispecie concreta. Pertanto, il Consulente si impegna a sottoporre al potenziale Cliente, dopo che questi gli abbia fornito le necessarie informazioni sopra sintetizzate, in tempo utile prima che questi sia vincolato da un accordo per la prestazione del servizio di consulenza, un **preventivo di parcella personalizzato**. Modalità e tempi di pagamento saranno indicati nel suddetto preventivo.

Il servizio di consulenza **viene prestato su base indipendente, in quanto il Consulente non intrattiene legami, rapporti legali, economici o contrattuali con nessuno degli emittenti o distributori** degli strumenti e dei prodotti finanziari raccomandati, né con nessuno degli intermediari abilitati allo svolgimento dei servizi di investimento nell'ambito dei quali il Cliente esegue le raccomandazioni. Ciò significa che **la parcella pagata dal Cliente costituisce**, per previsione di legge e per vincolo contrattuale, **l'unica forma di remunerazione del Consulente** per i servizi prestati al Cliente: **al Consulente è vietato percepire compensi o incentivi da parte di soggetti terzi**.

Per maggiori informazioni sui contenuti del servizio di consulenza e sugli obblighi del Consulente e del Cliente si rinvia al contratto di consulenza in materia di investimenti che deve essere sottoscritto preventivamente allo svolgimento del servizio.

6. CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA

La presente sezione intende fornire le principali informazioni in materia di classificazione della Clientela ai sensi dell'art. 168 del Regolamento Intermediari.

Categorie di clienti

Con riferimento allo svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il Cliente può essere classificato come segue:

1) Cliente professionale, qualora in possesso dell'esperienza, delle conoscenze e delle competenze necessarie per prendere consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e per valutare correttamente i rischi che assume.

Si distinguono in:

- Clienti professionali **privati di diritto**, individuati dall'Allegato 3 del Regolamento Intermediari:
 - soggetti che sono tenuti ad essere **autorizzati o regolamentati** per operare nei mercati finanziari, sia italiani che esteri (UE/extra UE) quali: banche, SIM/impresе di investimento, altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati, imprese di assicurazione, organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi, fondi pensione e società di gestione di tali fondi, negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci, soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals), altri investitori istituzionali, agenti di cambio;
 - le **imprese di grandi dimensioni** che presentano a livello di singola società, almeno due dei seguenti requisiti dimensionali: i) totale di bilancio: Euro 20.000.000; ii) fatturato netto: Euro 40.000.000; iii) fondi propri: Euro 2.000.000.
 - gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.
- Clienti professionali **privati su richiesta**: sono i Clienti che ne facciano espressa richiesta e possiedano **almeno due dei seguenti requisiti** di legge:
 - il Cliente abbia effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato con una frequenza media di dieci operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti,
 - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, superi i 500.000 Euro,
 - il Cliente lavori o abbia lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza dei servizi di investimento ed accessori prestati per i quali chiedo espressamente, di essere trattato come Cliente professionale;Nel valutare tale richiesta, il Consulente non può ricorrere ad alcuna presunzione e deve verificare adeguatamente la competenza e l'esperienza di mercato del cliente. Per poter essere classificato in tale categoria occorre dunque seguire una apposita procedura che prevede:
 - a) richiesta scritta di up-grading da parte del cliente (sia persona fisica che giuridica) con la quale il cliente comunica di voler essere trattato come cliente professionale;
 - b) avvertimento per iscritto del Consulente al cliente in ordine alle protezioni e ai diritti che potrebbe perdere qualora venisse accolta la richiesta di up-grading;
 - c) dichiarazione scritta del cliente di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dalla perdita di tali protezioni e diritti;
 - d) valutazione da parte del Consulente della capacità del cliente di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprenderne i relativi rischi assunti. La

valutazione ha ad oggetto la competenza, l'esperienza e le conoscenze del cliente. Ai fini della valutazione, il Consulente può fare riferimento al "test di competenza" applicato ai dirigenti e agli amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive europee nel settore finanziario. In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

e) accertamento da parte del Consulente, sulla base delle misure ragionevoli a tal fine da essa adottate, che il cliente che chiede di essere trattato come cliente professionale posseda i requisiti di legge;

f) accettazione o meno della richiesta di up-grading da parte del Consulente.

- i Clienti **professionali pubblici di diritto**, la cui individuazione è rimessa al D.M. 11 novembre 2011 n. 236, adottato dal Ministro dell'Economia e delle Finanze.

- Clienti **professionali pubblici su richiesta**: sono i soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come Clienti professionali in base a quanto previsto dal citato D.M. n.236/2011.

2) Cliente al dettaglio, ogni persona fisica o giuridica che non sia inquadrabile nelle precedenti categorie.

Livelli di tutela

La normativa vigente riserva al Cliente differenti livelli di tutela sulla base della classificazione allo stesso assegnata e comunicata. Il Cliente ha diritto, nei limiti previsti, di richiedere una diversa classificazione, cui – a seconda dei casi (i.e. cliente professionale su richiesta) – può conseguire la disapplicazione di talune disposizioni previste solo a tutela del cliente al dettaglio.

In particolare, la classificazione del cliente come **cliente professionale**, sia di diritto che su richiesta, comporta una **minore tutela nella valutazione dell'adeguatezza** delle operazioni raccomandate.

Il Consulente può nei confronti del **cliente professionale**:

- presumere, ai sensi dell'art. 167, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato e alle operazioni realizzate.

Il Consulente può nei confronti del **cliente professionale di diritto**:

- presumere, ai sensi dell'Allegato n. 3, del Regolamento Intermediari, che il cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento.

I clienti professionali di diritto possono richiedere al Consulente un trattamento quale cliente al dettaglio.

7. VALUTAZIONE PERIODICA DELL'ADEGUATEZZA

Nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti il Consulente fornisce al Cliente raccomandazioni in relazione ad operazioni di investimento o disinvestimento che, se eseguite, consentano **l'adeguatezza del Portafoglio rispetto al profilo del Cliente**, ricostruito sulla base delle informazioni fornite mediante compilazione del **Questionario**, sottopostogli prima della conclusione del presente contratto o in occasione di eventuali successivi aggiornamenti.

In particolare, il Consulente verifica che l'operazione raccomandata:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio;
- sia **di** natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
- sia **di** natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.

La valutazione di adeguatezza è svolta per consentire al consulente di agire secondo il migliore interesse del cliente. È pertanto indispensabile che il Cliente, mediante la compilazione del Questionario sottopostogli dal Consulente, fornisca informazioni corrette e aggiornate concernenti:

- le sue conoscenze ed esperienze in materia di investimenti riguardo al tipo specifico di prodotto o servizio;
- la sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenere le perdite;
- i suoi obiettivi di investimento, compresa la sua tolleranza al rischio;
- le sue preferenze di sostenibilità.

Le suddette informazioni consentono al Consulente di comprendere le caratteristiche essenziali del Cliente e di raccomandargli prodotti finanziari e servizi di investimento che siano adeguati con particolare riferimento alla sua tolleranza al rischio, alla sua capacità di sostenere perdite e alle sue preferenze di sostenibilità.

Il Consulente effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza del Portafoglio con frequenza **annuale**, e comunque in ogni caso in cui il Consulente modifichi il profilo di rischio assegnato al Cliente, tenuto conto di eventuali informazioni rilevanti di cui il Consulente sia venuto a conoscenza. Il Cliente è comunque tenuto a comunicare tempestivamente al Consulente eventuali modifiche delle informazioni fornite nel Questionario.

Nel caso in cui il portafoglio non sia più adeguato, il Consulente ne darà prontamente informazione al Cliente con le modalità di comunicazione definite contrattualmente, comunicando le raccomandazioni di investimento necessarie per l'allineamento del portafoglio.

Nel caso in cui il Cliente non fornisca le informazioni previste nel Questionario, il servizio di consulenza non potrà essere prestato.

Il Cliente deve rendersi consapevole che risposte errate o non veritiere possono compromettere l'attendibilità della valutazione di adeguatezza e diminuire il suo livello di tutela.

Il Consulente è tenuto ad astenersi dal formulare raccomandazioni se nessuno dei prodotti finanziari e dei servizi di investimento è adeguato al Cliente.

7.1 INTEGRAZIONE DEI FATTORI DI SOSTENIBILITA'

Ai sensi dell' Art. 165 comma 1 lett. h-bis del Regolamento Intermediari, nel processo di selezione degli strumenti finanziari oggetto del servizio di consulenza in materia di investimenti, il Consulente integra una valutazione in merito ai fattori di sostenibilità ambientale, sociale e di governance, al fine di garantire che i vari prodotti e strumenti possano essere raccomandati solamente a clienti che esprimono preferenze in tema di sostenibilità compatibili con le caratteristiche degli stessi strumenti.

Dato che la consulenza svolta dal Consulente riguarda il portafoglio finanziario nel suo complesso, la valutazione dei fattori di sostenibilità viene svolta a livello di portafoglio. Ciò significa che, nel suo complesso, il portafoglio dovrà essere allineato alle preferenze di sostenibilità del Cliente, anche se è possibile che, per ragioni di gestione del rischio o di raggiungimento degli obiettivi del Cliente, alcuni singoli strumenti utilizzati non siano singolarmente allineati alle preferenze del Cliente.

La valutazione delle caratteristiche di sostenibilità ambientale, sociale e di governance viene svolta, a seconda della tipologia di strumento/prodotto secondo le informazioni dichiarate dall'emittente ai sensi delle regolamentazioni vigenti oppure utilizzando modelli di valutazione esterni (rating) e/o analisi svolte internamente.

8. RELAZIONI SULL'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

Il Consulente invia al Cliente i seguenti documenti informativi relativi alla prestazione del servizio di consulenza:

- al momento dell'erogazione delle raccomandazioni, un'attestazione contenente gli elementi essenziali della raccomandazione ed una dichiarazione di adeguatezza, contenente la descrizione del consiglio fornito e l'indicazione dei motivi secondo cui la raccomandazione corrisponde al Profilo Personale del Cliente;
- entro 30 giorni dalla fine di ogni semestre solare un rendiconto contenente la composizione e l'andamento del Portafoglio;
- entro 60 giorni dalla fine dell'anno solare, un rendiconto contenente:
 - a) una dichiarazione aggiornata che indichi i motivi secondo cui il Portafoglio corrisponde alle preferenze, agli obiettivi e alle altre caratteristiche del Cliente,
 - b) le raccomandazioni fornite nel periodo di riferimento
 - c) in forma aggregata, i costi totali addebitati al Cliente per il Servizio prestato e per i Prodotti/Strumenti Finanziari e servizi oggetto di raccomandazione. Viene inclusa un'illustrazione che mostra l'effetto cumulativo dei costi sulla redditività del portafoglio nel periodo di riferimento. Su richiesta del Cliente tali informazioni sono fornite anche in forma analitica.

9. INFORMAZIONI SUI COSTI E SUGLI ONERI DEL SERVIZIO

Di seguito vengono riportati i costi ex ante calcolati su un patrimonio standard. Prima dell'avvio del servizio, congiuntamente alla documentazione contrattuale, il Consulente fornirà al Cliente un'informativa sugli effettivi costi ex-ante relativi al servizio, basata sull'importo del patrimonio che il cliente sottopone a consulenza.

Il Consulente informa inoltre il Cliente che verrà inviata un'informativa ex-ante e personalizzata relativa ai costi degli strumenti finanziari di volta in volta raccomandati.

Il Consulente, infine, informerà il Cliente in merito alle informazioni relative ai costi dei servizi forniti da altri intermediari ed a quelli relativi all'esecuzione delle operazioni sugli strumenti finanziari raccomandati solamente nel caso in cui il Consulente abbia eventualmente indirizzato il Cliente verso un particolare Intermediario.

Tipologia	Descrizione	In % sul patrimonio	In valore monetario per ogni 100.000 € di patrimonio	Note
Costi una tantum	Per consulenza occasionale	Da 0,3% a 0,6%	Da 300€ a 600€ una tantum	Il costo viene preventivato al Cliente, prima della conclusione del contratto, in funzione del patrimonio e del profilo di rischio
Costi ricorrenti	Per consulenza continuativa su base annuale	Da 0,2% a 0,5%	Da 200€ a 500€ l'anno	
	Commissioni di gestione strumenti raccomandati	Da 0% a 0,5% Costo medio: 0,1%	Da 0 a 500€ l'anno Costo medio: 100€	Il costo effettivo (costo medio ponderato) varia in funzione della composizione del portafoglio
	Spese di custodia, spese di tenuta conto	0%	0	Il Consulente non raccomanda alcun Intermediario per l'esecuzione delle operazioni. Tali costi saranno quelli pro tempore previsti dagli Intermediari con i quali il Cliente intrattiene rapporti.
Costi di transazione	Spese per operazione, commissioni compravendita	0%	0	
Costi accessori	Commissioni di performance	0%	0	Non previste
	Commissioni di uscita/recesso	0%	0	Non previste
Oneri fiscali	IVA 22% (*)	Da 0,044% a 0,11%	Da 44€ a 110€	

(*) È possibile che l'IVA non venga addebitata al Cliente qualora il Consulente si avvalga del regime forfetario ex art. dell'articolo 1, commi da 54 a 89, della Legge n. 190/2014, come modificata dalla legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019)

“Perché non vi fate pagare sulla base dei risultati ottenuti (commissioni di performance) ?”

Un modello di remunerazione dove le commissioni pagate dal Cliente sono legate alla performance degli investimenti consigliati comporta un enorme problema per il Cliente: l'interesse del Consulente sarebbe “asimmetrico” rispetto a quello del Cliente. **Ciò significa che il Consulente avrebbe un interesse a rischiare di più con i Vostri soldi, così da poter incrementare i propri guadagni.**

Per questo motivo **il Consulente non applica un modello commissionale basato sulle performance realizzate.**

10. ALTRE ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE DAL CONSULENTE

Il Consulente presta le seguenti ulteriori attività, distinte dal servizio di consulenza in materia di investimenti:

- Analisi e ricerca su strumenti e prodotti finanziari;
- Consulenza per gli aspetti fiscali legati agli strumenti finanziari;
- Consulenza per la valutazione e la copertura dei rischi patrimoniali e reddituali;
- Consulenza per la valutazione e la copertura delle esigenze di integrazione pensionistica;
- Consulenza per l'individuazione e quantificazione dei rischi del nucleo familiare;
- Consulenza per l'ottimale gestione dei flussi finanziari personali, professionali o d'impresa;
- Consulenza per la pianificazione finanziaria personale, familiare o d'impresa;
- Consulenza per la pianificazione successoria familiare;
- Consulenza nelle trattative con le imprese di investimento e di assicurazione riguardo alle condizioni applicate;
- Consulenza per il coordinamento patrimoniale, finanziario ed economico tra le attività private e quelle professionali e di impresa

Le suddette attività pur essendo personalizzate **non hanno per oggetto specifici strumenti finanziari o prodotti finanziari.**

Lo svolgimento di tali attività è regolato da uno specifico contratto, **distinto** da quello relativo al servizio di consulenza in materia di investimenti, che prevede il pagamento di un compenso di volta in volta concordato con il cliente, commisurato al contenuto ed al valore dell'attività prestata.

Le attività sopra indicate non sono soggette alla vigilanza della Consob e dell'Organismo, né alla vigilanza di altre Autorità.

11. STRATEGIE DI INVESTIMENTO E GAMMA DI STRUMENTI FINANZIARI UTILIZZATI

Nello svolgimento del servizio di consulenza il Consulente **non è orientato verso determinate categorie o una gamma specifica** di strumenti finanziari. Nell'espletamento del servizio di consulenza, coerentemente con le previsioni di cui all'art. 53 del Regolamento, il Consulente valuta una congrua gamma di strumenti finanziari disponibili sul mercato, che siano sufficientemente diversificati in termini di tipologia ed emittenti o fornitori di prodotti in modo da garantire che gli obiettivi di investimento del Cliente siano opportunamente soddisfatti.

Il Consulente **non propone strategie di investimento standardizzate** ma valuta per ogni Cliente la strategia più adeguata, tenuto conto degli obiettivi di investimento del Cliente, della sua tolleranza al rischio e della sua situazione finanziaria, compresa la sua capacità di sostenibilità delle perdite.

12. INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Gli strumenti finanziari raccomandati dal Consulente nello svolgimento del servizio di consulenza in materia di investimenti sono di regola destinati a clienti al dettaglio.

A fini di completezza e tenuto conto anche degli investimenti sottostanti alle quote o azioni di OICR trattate dal Consulente, si ritiene utile fornire alcune indicazioni anche in merito alla natura e alle caratteristiche di altre categorie di strumenti finanziari.

12.1 STRUMENTI FINANZIARI NON DERIVATI

Azioni

L'azione è l'unità minima di partecipazione di un socio al capitale sociale di una società per azioni, in accomandita per azioni o di società cooperative per azioni. Acquistando azioni in euro o in valuta estera si diviene soci della società emittente, partecipando al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire eventuali dividendi sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci potrà decidere di distribuire. Alcune categorie di azioni si differenziano per la diversa regolamentazione dei diritti amministrativi (diritto di voto, diritto di impugnativa delle delibere assembleari, diritto di recesso, diritto di opzione) e dei diritti economico-patrimoniali (diritto al dividendo, diritto di rimborso) ad esse associati.

Le principali categorie speciali di azioni, diverse dalle azioni ordinarie, sono:

- le azioni privilegiate, a cui è attribuita una quota maggiorata di utili rispetto a quella di competenza delle azioni ordinarie, o una priorità temporale nella distribuzione degli utili rispetto alle azioni ordinarie;
- le azioni di risparmio, che costituiscono azioni prive del diritto di voto, dotate di particolari privilegi di natura patrimoniale.

Obbligazioni (c.d. "Bonds")

Le obbligazioni sono titoli di credito rappresentativi di un prestito emesso da una società privata oppure da un soggetto della pubblica amministrazione per finanziare parte del proprio fabbisogno finanziario. Un'obbligazione è un titolo di credito che rappresenta una frazione, di uguale valore nominale e con i medesimi diritti, di un'operazione di finanziamento. Il sottoscrittore o il possessore dell'obbligazione diventa creditore della società emittente, la quale è obbligata a rimborsare il capitale investito a scadenza e a pagarne gli interessi previsti come remunerazione.

Gli elementi caratteristici di un titolo obbligazionario sono: (i) il tasso di interesse nominale, che può essere fisso per tutta la durata dell'obbligazione, oppure variabile (predeterminato oppure indicizzato); (ii) la durata; (iii) la cedola, che può essere pari a zero (obbligazione zero coupon) oppure periodica a scadenze predeterminate; (iv) la modalità di rimborso, che può essere ordinaria (rimborso in un'unica soluzione a scadenza, oppure rimborso progressivo a determinate scadenze), oppure straordinaria (rimborso anticipato oppure riacquisto sul mercato); (v) il prezzo di rimborso, che può essere fisso oppure variabile.

L'emittente gode di ampia libertà sia nella determinazione del contenuto di tali elementi

caratteristici, sia nella possibilità di incorporare nel titolo obbligazionario alcuni elementi opzionali tipici dei contratti derivati. Pertanto, le categorie di obbligazioni esistenti sul mercato sono numerose.

Di seguito si descrivono alcune categorie particolari di obbligazioni.

- **Obbligazioni corporate:** l'emittente, ossia il debitore, è una società di diritto privato;
- **Obbligazioni sopranazionali:** emesse da istituzioni ed entità internazionali, quali ad esempio la Banca Mondiale (World Bank), la Inter-American Development Bank (IADB) e la Banca Europea degli investimenti (BEI);
- **Obbligazioni governative:** titoli del debito pubblico, ossia i titoli di debito emessi da un governo per finanziare il fabbisogno statale (ad esempio Buoni Ordinari del Tesoro, Certificati del Tesoro zero coupon, Certificati di Credito del Tesoro, Buoni del Tesoro Poliennali);
- **Obbligazioni convertibili:** offrono al sottoscrittore la facoltà di rimanere creditore della società emittente (e quindi di conservare lo stato di obbligazionista) o di convertire le obbligazioni in azioni della società emittente o di altra società, diventando così azionista della società;
- **Obbligazioni ibride:** sono strumenti che presentano caratteristiche proprie sia delle obbligazioni che delle azioni. Attribuiscono ai possessori un maggior rendimento rispetto alle normali obbligazioni, ma sono anche più rischiose. Infatti, in caso di liquidazione della società, vengono tipicamente rimborsate solo dopo le altre obbligazioni, ma comunque prima di procedere al rimborso delle azioni (c.d. Obbligazioni subordinate). A differenza delle normali obbligazioni, è inoltre possibile che una o più cedole, non vengano pagate nel caso si verifichino determinati eventi, come nell'ipotesi in cui la società abbia subito una perdita. Il pagamento della cedola può essere anche semplicemente sospeso ed effettuato in un momento successivo (c.d. Interest deferral).

Organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR)

Per organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) si intendono:

- i fondi comuni di investimento,
- le società di investimento a capitale variabile (Sicav),
- le società di investimento a capitale fisso (Sicaf).

Gli OICR si dividono in **OICR armonizzati** (o, anche, organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM) e **OICR alternativi**. Per **OICR armonizzati** si intendono i fondi comuni di investimento e le Sicav conformi alla normativa comunitaria che prescrive una serie di requisiti minimi relativi alle procedure di autorizzazione, al controllo, alla struttura, alle attività ed alle informazioni ai quali un OICVM deve uniformarsi. Per **OICR alternativi** si intende, invece, una particolare categoria di OICR caratterizzati da una maggiore libertà di investimento del patrimonio raccolto rispetto agli OICVM. Ad essi, infatti, non vengono applicati i vincoli e le limitazioni previsti dalla normativa comunitaria per gli OICVM.

Fondi comuni di investimento

Per fondo comune di investimento si intende l'OICR costituito in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, istituito e gestito da un gestore autorizzato. Il patrimonio di un fondo comune di investimento è autonomo poiché è

giuridicamente distinto sia dai patrimoni dei singoli partecipanti che dal patrimonio del gestore del fondo. Il patrimonio del fondo, sia esso aperto o chiuso, può essere raccolto mediante una o più emissioni. I fondi comuni di investimento sono istituiti e gestiti in Italia dalle società di gestione del risparmio (SGR). L'attività di gestione si svolge mediante operazioni di acquisto e di vendita e ogni altro atto di amministrazione che sia ritenuto opportuno o utile per incrementare il valore del fondo ed eventualmente distribuirne i proventi ai partecipanti e che non sia precluso dalle norme legislative, dalle disposizioni emanate dagli organi di vigilanza e dalle clausole del regolamento del fondo. L'attività di gestione è di competenza del gestore del fondo mentre il singolo partecipante non può influire sulle modalità di gestione del fondo e sulle scelte di investimento.

La partecipazione a un fondo comune di investimento è possibile mediante la sottoscrizione di quote rappresentate da appositi certificati emessi dal fondo stesso. Per fondo aperto si intende quel fondo i cui partecipanti hanno diritto di chiedere in qualsiasi momento il rimborso delle quote, a valere sul patrimonio dello stesso, secondo le modalità e con la frequenza previste dal relativo regolamento di gestione e dalla rileva documentazione d'offerta. Per fondo chiuso si intende, invece, il fondo nel quale il diritto al rimborso delle quote viene riconosciuto ai partecipanti solo a scadenze predeterminate. In particolare, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione (c.d. NAV, o *Net asset Value*).

Ogni fondo si caratterizza per avere una composizione del portafoglio predefinita in termini di classi di beni. Sotto questo profilo, i fondi si dividono principalmente in fondi mobiliari, fondi che investono in quote di OICR (Fondi di fondi), fondi immobiliari e fondi di credito. Alla categoria dei fondi mobiliari appartengono diverse categorie di fondi: azionari, bilanciati, obbligazionari, liquidità, flessibili, ecc. I fondi immobiliari sono invece i fondi comuni che investono in immobili. I fondi di credito, da ultimo, si caratterizzano invece per investire in crediti, ivi inclusi quelli erogati, a favore di soggetti diversi dai consumatori, a valere sul patrimonio dei fondi medesimi.

Società di investimento a capitale variabile (Sicav)

Le società di investimento a capitale variabile (SICAV) raccolgono capitali tra i risparmiatori e li investono nei mercati finanziari. Si differenziano dai fondi comuni d'investimento principalmente per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società. Con l'investimento in SICAV, infatti, si diviene azionisti con la possibilità di esercitare il diritto di voto. Analogamente ai fondi comuni, il capitale di una SICAV non è fisso, ma varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e delle richieste di rimborso.

Le SICAV sono organismi di tipo "aperto": un investitore può sempre sottoscrivere nuove azioni e chiedere il rimborso delle stesse. Da ciò si evince anche la differenza principale rispetto alle società per azioni: il capitale sociale non è fisso, ma è pari al patrimonio netto, che varia in funzione delle nuove sottoscrizioni e dei rimborsi.

Società di investimento a capitale fisso (Sicaf)

Le Società di investimento a capitale fisso (Sicaf) sono OICR alternativi chiusi costituiti in forma di società per azioni a capitale fisso, aventi per oggetto sociale esclusivo l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante l'offerta di proprie azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi.

Come le Sicav, anche le Sicaf si differenziano dai fondi comuni d'investimento, in particolare, per il fatto che il sottoscrittore non acquista quote di partecipazione, ma azioni della società di investimento.

Exchange Traded Funds (ETF)

Gli Exchange Traded Funds sono una particolare categoria di OICR, caratterizzati dall'essere negoziati in borsa e dall'aver come unico obiettivo d'investimento quello di replicare l'indice di mercato al quale si riferiscono (benchmark), attraverso una gestione totalmente passiva. Va considerato però che qualora la valuta di riferimento dell'indice sia differente da quella di negoziazione, il rendimento dell'ETF potrà divergere da quello del benchmark per effetto della svalutazione/rivalutazione di tale valuta nei confronti di quella di negoziazione. Gli ETF possono replicare l'indice di riferimento sinteticamente o tramite l'acquisto diretto dei titoli del paniere sottostante. Gli ETF che replicano gli indici di riferimento in modo sintetico, o altresì tramite derivati 'Over The Counter', devono acquistare dei titoli, tipicamente bond governativi, da porre a collaterale per l'esposizione del derivato. Il collaterale degli ETF deve seguire le regole di concentrazione determinate dalla normativa UCITS in modo simile all'approccio utilizzato dai più tradizionali fondi comuni.

Gli *ETF strutturati* sono gestiti con tecniche volte a perseguire rendimenti che non sono solo in funzione dell'andamento dell'indice benchmark, ma che possono essere volte:

- alla protezione del valore del portafoglio pur partecipando agli eventuali rialzi dell'indice di riferimento (ETF a protezione o flessibili);
- a partecipare in maniera più che proporzionale all'andamento di un indice (ETF a leva);
- a partecipare in maniera inversamente proporzionale ai movimenti dell'indice di riferimento (ETF short con o senza leva);
- alla realizzazione di strategie di investimento più complesse.

Exchange traded commodities (ETC)

Gli ETC sono strumenti finanziari emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente in materie prime fisiche (in questo caso sono definiti ETC *physically-backed*) o in contratti derivati su materie prime. Il prezzo degli ETC è quindi legato direttamente o indirettamente all'andamento della materia prima sottostante, esattamente come il prezzo degli ETF è legato al valore dell'indice a cui fanno riferimento. Va considerato che gran parte delle materie prime sono trattate in dollari. In tal caso il valore dell'investimento sarà influenzato positivamente o negativamente dall'andamento del tasso di cambio EUR/USD.

Gli ETC sono molto simili agli ETF per modalità di negoziazione e strategia di investimento ma presentano alcune differenze di natura giuridica e fiscale. In particolare, diversamente dagli ETF, che devono garantire un certo grado di diversificazione, gli ETC possono riferirsi anche a una singola materia prima o a indici poco diversificati.

Gli ETC sono titoli senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto nella materia prima o dell'investimento in contratti su merci stipulati dall'emittente con operatori internazionali di elevato standing. Rispetto agli ETF, gli ETC non sono quindi giuridicamente assimilabili a fondi comuni o SICAV. Gli ETC sono soggetti alla perdita parziale o totale di valore delle materie prime (o dell'indice di materie prime) sottostanti e al rischio di default della società emittente.

Exchange Traded Notes (ETN)

Gli ETN sono strumenti finanziari senza scadenza emessi da una società veicolo a fronte dell'investimento diretto dell'emittente nel sottostante (diverso da commodities) o in contratti derivati sul medesimo. Il prezzo degli ETN è, pertanto, legato direttamente o indirettamente all'andamento del sottostante che può essere di diversa natura (valute, tassi di interesse, indici, azioni, obbligazioni). A differenza degli ETF, gli ETN sono soggetti al rischio di controparte, in quanto, nel caso di insolvenza dell'emittente, l'investitore potrebbe perdere integralmente il capitale investito e non disporre del sottostante dell'ETN come garanzia del capitale versato. Va considerato che, nel caso in cui gli ETN replichino la performance di indici di valute, il rendimento di tali strumenti potrà essere influenzato dall'effetto della svalutazione/rivalutazione di tali valute nei confronti di quella di negoziazione.

I rischi degli investimenti in strumenti finanziari non derivati

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario, oltre a considerare le caratteristiche dello strumento finanziario, tenere presenti i seguenti elementi:

- la variabilità (volatilità) del prezzo dello strumento finanziario, che a propria volta può dipendere da:
 - rischio generico/rischio tassi
 - rischio specifico/rischio emittente
- la sua liquidità e liquidabilità;
- la divisa in cui è denominato;
- gli altri fattori fonte di rischi generali.

La volatilità del prezzo

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Occorre distinguere innanzi tutto tra titoli di capitale (ed in particolare le azioni) e titoli di debito (tra cui le obbligazioni).

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla procedura di liquidazione fallimentare, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Rischio sistematico e rischio specifico

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il rischio specifico ed il rischio sistematico.

Il rischio *specifico* dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente (si veda anche, per i titoli di debito, il successivo punto *Rischio Emittente*), e può essere ridotto sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (*diversificazione* del portafoglio), mentre il rischio *sistematico* rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato o della categoria (Asset Class) in cui è

compreso, e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il *rischio sistematico per i titoli di capitale* trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato nel suo complesso, variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il *rischio sistematico dei titoli di debito* si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse (si veda anche, per i titoli di debito, il successivo punto *Rischio tasso*) che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli, in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

La diversificazione per la riduzione del rischio sistematico può risultare costosa e difficile da attuare per un investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di OICR. Occorre sottolineare che gli investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti nell'ambito dell'OICR.

Rischio emittente

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle società emittenti e le prospettive economiche delle medesime, tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei titoli di capitale riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti. Con riferimento ai titoli di debito, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità dell'emittente, tanto maggiore è il tasso d'interesse che lo stesso dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo, si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti dagli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza. Inoltre, al fine di valutare la rischiosità di uno strumento finanziario si deve tener presente il *rating*, ossia il giudizio assegnato da un'agenzia specializzata indipendente, espresso da un codice alfanumerico, riguardante il merito di credito di una società emittente titoli o di una particolare emissione di titoli. Il rating fornisce un'informazione sul grado di rischio degli emittenti, ossia sulla capacità di assolvere puntualmente ai propri impegni di pagamento. Le agenzie di rating assegnano un punteggio (il rating, appunto) sulla base di una graduatoria (o scala di valutazione). Il giudizio può anche differire in funzione dell'agenzia che ha condotto la valutazione. Di norma, quanto maggiore è il rating di una società, tanto minore è il rischio per l'investitore di non vedersi remunerato il proprio credito e quindi tanto minore è il tasso di interesse pagato dall'emittente. Tra le principali agenzie di rating specializzate si ricordano Standard & Poor's e Moody's.

Nel caso degli organismi di investimento collettivo costruiti tramite un paniere di titoli diversificati, il rischio emittente è residuale. Nel caso degli ETF sintetici il rischio emittente è dato dalla

controparte del derivato a cui è di fatto legato il *payout* dell'ETF. Questa esposizione deve comunque rispettare i limiti di concentrazione (10% del NAV) di cui alla normativa UCITS.

Rischio tasso

Con riferimento ai titoli di debito, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli interessi si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza o alle stesse condizioni di tassi d'interesse e di rischio di credito dell'emittente. Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto. In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. È dunque importante per l'investitore verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento. Nel caso degli OICR le variazioni di prezzo date dal movimento dei tassi d'interesse sono dipendenti dalla durata residua dei titoli presenti nel portafoglio.

La liquidità

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella possibilità di vederlo trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore. Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati. Questo in quanto i prezzi rilevati su tali mercati sono più affidabili e maggiormente rappresentativi dell'effettivo valore degli strumenti finanziari. Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

La divisa

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

Altri fattori fonte di rischi generali

Commissioni e oneri.

Prima di avviare l'operatività, l'investitore deve prendere visione di tutte le commissioni, spese ed altri oneri che saranno dovute all'intermediario. L'investitore deve sempre considerare che tali oneri andranno sottratti ai guadagni eventualmente ottenuti nelle operazioni effettuate, mentre si aggiungeranno alle perdite subite.

Operazioni eseguite in mercati aventi sede in paesi extracomunitari.

Le operazioni eseguite su mercati aventi sede in paesi extracomunitari, incluse le operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, potrebbero esporre l'investitore a rischi aggiuntivi. Tali mercati

potrebbero essere regolati in modo da offrire ridotte garanzie e protezione agli investitori. Occorre inoltre considerare che, in tali casi, l'autorità di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti nelle giurisdizioni dove le operazioni vengono eseguite; Operazioni eseguite fuori dai mercati organizzati. Gli intermediari possono eseguire operazioni fuori dai mercati organizzati. Per tali operazioni può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

12.2 STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI

A fini di completezza e tenuto conto anche degli investimenti sottostanti agli strumenti finanziari trattati dal Consulente, si fornisce di seguito una disamina delle caratteristiche e dei rischi de gli **strumenti finanziari derivati**, precisando che questi sono caratterizzati da una **rischiosità molto elevata**, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro **complessità**.

Gli **strumenti finanziari derivati** sono collegati all'andamento del valore di un'attività ovvero al verificarsi di un evento osservabile oggettivamente. L'attività e/o l'evento che costituisce il cosiddetto "sottostante" può essere di qualsiasi natura o genere. La relazione che lega il valore del derivato al sottostante determina il risultato finanziario del derivato.

Gli strumenti finanziari derivati sono utilizzati principalmente per tre finalità:

- *copertura*, ovvero ridurre il rischio finanziario di una o più attività;
- *speculativa*, ovvero esporsi al rischio su una o più attività al fine di conseguire un profitto;
- *arbitraggio*, conseguire un profitto attraverso transazioni combinate sul derivato e sul sottostante tali da cogliere eventuali differenze di valorizzazione.

I derivati si distinguono inoltre in:

- derivati negoziati su mercati regolamentati;
- derivati negoziati su mercati non regolamentati, cosiddetti "over the counter" (OTC).

Diritti di opzione

Sono strumenti finanziari rappresentativi della facoltà, attribuita ai soci e ai possessori di obbligazioni convertibili, di sottoscrivere in sede di aumento di capitale o di emissione di un nuovo prestito obbligazionario convertibile, un numero di titoli proporzionale alle azioni già possedute o potenzialmente detenibili in base al rapporto di conversione relativo alle obbligazioni convertibili ancora in essere.

Contratti a termine

Un contratto a termine è un accordo tra due soggetti per la consegna di una determinata quantità di un certo sottostante ad un prezzo (prezzo di consegna) e ad una data prefissati. Il sottostante può essere di vario tipo:

- attività finanziarie (azioni, obbligazioni, valute, strumenti finanziari derivati, ecc.);
- merci (petrolio, oro, grano, ecc.).

Le variazioni del valore del sottostante determinano il profilo di rischio/rendimento di un contratto a termine, che può essere così riassunto:

- per l'acquirente del contratto, cioè colui che deve comprare un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dal deprezzamento del bene. In questo caso, infatti, il compratore sarà comunque tenuto a pagare il prezzo già fissato nel contratto per un bene il cui valore di mercato è minore del prezzo da pagare. In caso, invece, di apprezzamento del sottostante, il compratore maturerà un guadagno, in quanto acquisterà ad un certo prezzo un bene che vale di più.
- per il venditore del contratto, cioè colui che deve vendere un certo bene ad una certa data e ad un prezzo già fissato nel contratto, il rischio è rappresentato dall'apprezzamento del bene. L'impegno contrattuale, infatti, lo costringe a vendere il bene ad un prezzo inferiore a quello che realizzerebbe sul mercato. Conseguirà invece un guadagno in caso di deprezzamento del sottostante, in quanto, grazie al contratto stipulato, venderà il bene ad un prezzo superiore a quello di mercato.

L'esecuzione del contratto alla scadenza può realizzarsi alternativamente con la consegna fisica del sottostante da parte del venditore all'acquirente, dietro pagamento del prezzo di consegna, oppure attraverso il pagamento del differenziale in denaro tra il prezzo corrente del sottostante, al momento della scadenza, ed il prezzo di consegna indicato nel contratto.

Le principali tipologie di contratti a termine sono i contratti forward ed i contratti futures.

Contratti forward

I contratti forward si caratterizzano per il fatto di essere stipulati fuori dai mercati regolamentati. Tipicamente, tali contratti non prevedono flussi di cassa alla data di stipula, né durante la vita del contratto. Alla scadenza, l'acquirente riceverà il bene sottostante in cambio del prezzo concordato nel contratto ovvero regolerà con il venditore il differenziale fra il prezzo di mercato dell'attività alla scadenza ed il prezzo di consegna indicato nel contratto.

Contratti futures

I contratti futures si differenziano dai forward per essere standardizzati e negoziati sui mercati regolamentati. Il loro prezzo risulta, come tutti i titoli quotati, dalle negoziazioni ed è detto "future price". Il "future price" corrisponde al prezzo di consegna dei contratti forward, ma essendo quotato nel continuo sarà il risultato dell'incontro delle proposte di acquisto e di vendita. Ulteriore elemento distintivo rispetto ai forward, connesso alla loro negoziazione in mercati regolamentati, è la presenza di una controparte unica per tutte le transazioni. Tale controparte (clearing house) ha il compito di assicurare il buon fine delle operazioni, la liquidazione (intesa come calcolo) e la corresponsione giornaliera dei profitti e delle perdite conseguiti dalle parti.

Contratti Swap

Nei contratti di swap due parti si accordano per scambiare tra di loro flussi di pagamenti (anche detti flussi di cassa) a date certe. I pagamenti possono essere espressi nella stessa valuta o in valute differenti ed il loro ammontare è determinato in relazione ad un sottostante. Gli swap sono contratti non negoziati su mercati regolamentati (OTC).

Il sottostante può essere di vario tipo e influenzare notevolmente le caratteristiche del contratto che, nella prassi, può assumere svariate forme.

La caratteristica essenziale delle operazioni di swap, cioè quella di scambiare dei flussi di cassa connessi ad un'attività sottostante, con altri flussi di cassa di diverso tipo, determina la creazione di nuove opportunità finanziarie altrimenti non conseguibili. Queste opportunità possono essere sfruttate in funzione delle finalità che l'operatore si pone: copertura, speculazione, arbitraggio.

Opzioni

Un'opzione è un contratto che attribuisce il diritto di comprare (opzione call) o vendere (opzione put) una data quantità di un bene (ad esempio strumenti finanziari o merci, il c.d. "sottostante") ad un prezzo prefissato (strike price o prezzo di esercizio) entro una certa data (scadenza o maturità), nel qual caso si parla di opzione americana, o al raggiungimento della stessa, nel qual caso si parla di opzione europea. Il sottostante deve essere scambiato su un mercato con quotazioni ufficiali o pubblicamente riconosciute ovvero, nel caso in cui il sottostante sia un evento, lo stesso deve essere oggettivamente riscontrabile.

Il compratore, dietro pagamento di una somma di denaro, detta premio, acquista il diritto di vendere o comprare l'attività sottostante. Il venditore percepisce il premio e, in cambio, è obbligato alla vendita o all'acquisto del bene sottostante su richiesta del compratore.

Nel momento in cui il compratore dell'opzione esercita il diritto, cioè decide di acquistare (call) o vendere (put), si verificano i seguenti scenari:

- nel caso di opzione call, il compratore dell'opzione riceverà dal venditore la differenza fra il prezzo corrente del sottostante (c.d. prezzo spot) ed il prezzo di esercizio ovvero gli verrà consegnato fisicamente il sottostante;
- nel caso di opzione put, il compratore dell'opzione riceverà la differenza tra il prezzo di esercizio ed il prezzo spot ovvero consegnerà fisicamente il sottostante.

Warrant

I warrant sono strumenti finanziari negoziabili che conferiscono al detentore il diritto di acquistare dall'emittente o di vendere a quest'ultimo titoli a reddito fisso o azioni secondo precise modalità.

Covered warrant

I covered warrant sono strumenti finanziari derivati emessi da un intermediario finanziario, che conferiscono all'acquirente il diritto di acquistare (covered warrant call) o vendere (covered warrant put) un'attività sottostante ad un prezzo prestabilito (prezzo di esercizio o strike price) a una prefissata scadenza.

Nonostante le numerose analogie con le opzioni, i covered warrant si differenziano per alcuni particolari:

- sono rappresentati da un titolo, ossia sono cartolarizzati, mentre le opzioni sono contratti;
- possono essere emessi soltanto da istituzioni bancarie (in genere banche di investimento);
- sono negoziati su un mercato a pronti e non sul mercato dei derivati.

Certificates

I certificates sono strumenti finanziari derivati negoziati sui mercati regolamentati che replicano, con o senza effetto leva, l'andamento dell'attività sottostante.

I certificates senza effetto leva, anche detti *investment certificates*, costituiscono, sia in termini di capitale investito che in termini di rischio, un'alternativa all'investimento diretto nel sottostante.

In questa categoria sono ricompresi:

- i certificates che replicano semplicemente la performance del sottostante (detti comunemente benchmark) vantaggiosi in caso di attività sottostanti difficilmente raggiungibili da investitori privati (quali ad esempio indici, valute, future sul petrolio, oro e argento);
- i certificates che permettono, attraverso opzioni a carattere accessorio, la realizzazione di strategie di investimento più complesse (che mirano ad esempio alla protezione parziale o totale del capitale investito oppure all'ottenimento di performance migliori di quelle ottenute dal sottostante stesso in particolari condizioni di mercato).

I certificates con leva finanziaria, detti anche *leverage certificates*, possono essere sia bull (rialzisti) che bear (ribassisti). Mentre i certificates con leva si adattano maggiormente ad investitori con una buona preparazione tecnico-finanziaria che tendono ad avere una strategia di investimento altamente speculativa ed un orizzonte temporale mediamente di breve periodo, i certificates senza leva rispondono a logiche di investimento meno aggressive e più orientate al medio-lungo termine.

La rischiosità degli investimenti in strumenti finanziari derivati

Gli strumenti finanziari derivati sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata, il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro complessità. È quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori. Gli strumenti finanziari derivati prevedono generalmente l'esposizione del patrimonio del cliente al rischio di perdite anche superiori al capitale inizialmente investito (c.d. "effetto leva"), nonché, a seconda del sottostante, l'esposizione al rischio di cambio (quando il sottostante è una valuta), al rischio di oscillazione dei tassi di interesse (quando il sottostante è, appunto, un tasso di interesse) o del valore di indici, merci o altri sottostanti. Nel caso degli strumenti finanziari non negoziati nei mercati regolamentati, a tali rischi si aggiunge quello della affidabilità della controparte dei diversi contratti derivati. I rischi sopra illustrati sono comuni anche agli strumenti finanziari complessi che hanno una componente in derivati (es: obbligazioni strutturate).

Rischi dei futures

Si illustrano di seguito alcune caratteristiche di rischio dei più diffusi strumenti finanziari derivati.

Effetto leva. Le operazioni su futures comportano un elevato grado di rischio. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il cosiddetto "effetto leva". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sull'ammontare del margine iniziale

costituito: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore rimarrà debitore di ogni altra passività prodottasi.

Ordini e strategie finalizzate alla riduzione del rischio. Talune tipologie di ordini, finalizzate a ridurre le perdite entro certi ammontari massimi predeterminati, possono risultare inefficaci, in quanto particolari condizioni di mercato potrebbero rendere impossibile l'esecuzione di tali ordini. Anche strategie d'investimento che utilizzano combinazioni di posizioni, quali le "proposte combinate standard", potrebbero avere la stessa rischiosità di singole posizioni "lunghe" o "corte".

Rischi delle opzioni

Le operazioni in opzioni comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (put e call).

Acquisto di un'opzione. L'acquisto di un'opzione è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni. A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza. L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione, deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittevole è remota.

Vendita di un'opzione. La vendita di un'opzione comporta in generale l'assunzione di un rischio molto più elevato di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate. Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia. L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

Altri fattori fonte di rischio comuni alle operazioni in futures e opzioni

Termini e condizioni contrattuali. L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio. In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della clearing house al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Sospensione o limitazione degli scambi e della relazione tra i prezzi. Condizioni particolari di illiquidità del mercato, nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite. Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero ad esempio venir meno quando un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

Rischio di cambio. I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

Rischi degli swap

I contratti di swap comportano un elevato grado di rischio. Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso, in quale modo e con quale rapidità, le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare e ricevere. Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché, nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore, lo stesso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

Nel caso il contratto sia stipulato con una controparte terza, l'investitore deve informarsi della solidità della stessa e accertarsi che l'intermediario risponderà in proprio nel caso di insolvenza della controparte.

Se il contratto è stipulato con una controparte estera, i rischi di corretta esecuzione del contratto possono aumentare a seconda delle norme applicabili nel caso di specie.

Gli intermediari possono eseguire operazioni su strumenti derivati fuori da mercati organizzati. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in contropartita diretta del cliente (agire, cioè, in conto proprio).

Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare una posizione o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di rischi più elevati.

Le norme applicabili per tali tipologie di transazioni, poi, potrebbero risultare diverse e fornire una tutela minore all'investitore. Prima di effettuare tali operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

12.3 NATURA E RISCHI DI ALTRI PRODOTTI E STRUMENTI FINANZIARI

12.3.1 Pronti contro termine (PCT)

L'operazione di PCT si realizza attraverso l'acquisto da parte del cliente, in una certa data (a pronti), di strumenti finanziari di proprietà della banca (sottostante); contestualmente la banca riacquista dal cliente, alla scadenza convenuta (a termine), i medesimi strumenti finanziari. Il cliente concordando preventivamente con la banca il controvalore da versare a pronti ed il controvalore che incasserà a termine, si assicura un rendimento predeterminato (Tasso PCT concordato) svincolato dall'andamento dell'attività finanziaria sottostante. Il rischio dipende dall'affidabilità dell'intermediario che effettua l'operazione di pronti contro termine nel caso l'intermediario presti garanzia, nel caso non la presti dipende dal merito di credito degli strumenti finanziari oggetto dell'operazione.

12.3.2 Prodotti assicurativi - finanziari

Sono prodotti finanziari assicurativi le polizze unit linked ed index linked, nonché i contratti di capitalizzazione.

Polizze index linked

Le polizze index linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore delle prestazioni, dunque il rendimento della polizza è collegato all'andamento di un determinato indice o di un altro valore di riferimento.

È possibile classificare le polizze index linked in tre categorie:

- *Pure*: il contratto non prevede né un rendimento minimo, né la restituzione del capitale, di conseguenza il guadagno o la perdita sono legati alla fluttuazione dell'indice di riferimento;
- *a Capitale Parzialmente Garantito*: il contratto prevede che in caso di andamento negativo dell'indice di riferimento, all'assicurato spetti la parziale restituzione del capitale investito;
- *a Capitale Garantito*: il contratto prevede la restituzione del premio versato o investito. Nel caso delle index linked a *rendimento minimo*, all'assicurato viene restituito il capitale maggiorato di un tasso di interesse fisso annuo.

Polizze unit linked

Le assicurazioni unit linked sono contratti di assicurazione sulla vita in cui il valore del capitale assicurato dipende dall'andamento del valore delle quote di OICR interni (appositamente costituiti dall'impresa di assicurazione) o esterni in cui vengono investiti i premi versati, dedotti i caricamenti, il costo per la copertura caso morte, le eventuali coperture accessorie e le commissioni di gestione.

Analogamente alle index linked, anche le polizze unit linked possono essere classificate in:

- *Pure*: in cui può verificarsi una perdita nel caso di deprezzamento delle quote del fondo;
- *a Capitale Garantito*: in cui si garantisce all'assicurato il rimborso del capitale investito eventualmente rivalutato di un determinato tasso di interesse.

Contratti di capitalizzazione

La capitalizzazione è il contratto con il quale l'impresa di assicurazione si impegna a pagare una determinata somma di denaro dopo un certo numero di anni (non meno di cinque) a fronte del pagamento di premi unici o periodici. Ciò che caratterizza questi contratti è che le somme dovute dall'assicuratore non dipendono dal verificarsi di eventi attinenti la vita dell'assicurato.

Con riferimento ai suddetti strumenti finanziari assicurativi occorre tener presente che il rendimento ottenibile da queste tipologie di prodotto è legato alle oscillazioni del valore delle quote del fondo, dell'indice o del titolo di riferimento a cui è legato il valore della polizza.

12.3.4 Obbligazioni strutturate

I titoli strutturati sono titoli di debito costituiti da una componente obbligazionaria ed una o più componenti definite "derivative", cioè contratti di acquisto e/o vendita di strumenti finanziari (indici, azioni, valute, ecc.). Il rimborso e/o la remunerazione dell'obbligazione viene, infatti, indicizzata all'andamento dei prezzi di una delle seguenti attività finanziarie:

- azioni o panieri di azioni quotate in Borsa o in un altro mercato;
- indici azionari o panieri di indici azionari;
- valute;
- quote o azioni di OICR;
- merci per le quali esiste un mercato di riferimento caratterizzato dalla disponibilità di informazioni continue e aggiornate sui prezzi delle attività negoziate.

Le obbligazioni strutturate hanno come caratteristica comune modalità particolari di calcolo della cedola o del valore di rimborso, a volte particolarmente complesse.

Alla categoria delle strutturate appartengono varie tipologie di obbligazioni. Alcune di queste mantengono le caratteristiche tipiche delle obbligazioni classiche, e cioè la restituzione del capitale investito, presentando elementi di varia complessità per la determinazione degli interessi. Altre obbligazioni strutturate, invece, presentano notevoli differenze rispetto al concetto tradizionale di obbligazione, poiché non garantiscono l'integrale restituzione del capitale. Costituisce, questa, una caratteristica di assoluto rilievo per il risparmiatore, in quanto muta radicalmente il profilo di rischio dell'investimento.

I titoli strutturati, anche se presentano tutte le caratteristiche ed i rischi propri di un titolo di debito, durante la loro vita possono evidenziare oscillazioni del prezzo maggiori dei titoli di debito non strutturati, con rischi di perdite accentuate in caso di smobilizzo prima della scadenza. A scadenza poi il rischio principale è rappresentato dal rendimento che può essere superiore, ma anche inferiore, rispetto ai titoli di debito non strutturati. In generale, le obbligazioni strutturate sono strumenti complessi e necessitano di una completa comprensione del loro funzionamento.

In particolare:

- *rischio di liquidità*: legato alla impossibilità per l'investitore di liquidare parzialmente o totalmente l'investimento prima della scadenza stabilita;
- *rischio di controparte*: rappresentato dalla possibilità che l'emittente non sia in grado di fare fronte alle obbligazioni assunte relativamente al pagamento delle cedole e/o del capitale.

Di seguito si riporta la descrizione delle principali tipologie di obbligazioni strutturate presenti sul mercato. Tutte le obbligazioni illustrate si caratterizzano per la presenza di elementi di varia complessità in relazione alla determinazione della cedola dovuta al sottoscrittore. Va pertanto posta una particolare attenzione alla struttura cedolare dell'obbligazione proposta.

Obbligazioni *reverse convertible*

Sono strumenti finanziari che promettono al sottoscrittore una cedola particolarmente elevata. Comportano però il rischio per l'investitore di ricevere alla scadenza, in luogo del capitale inizialmente versato, un numero di azioni il cui controvalore è inferiore all'investimento originario. Pertanto, chi acquista una *reverse convertible* confida che il valore dell'azione sottostante rimanga immutato o che aumenti. In linea teorica il capitale investito può azzerarsi, ferma restando la percezione della cedola, nel caso limite in cui il valore dell'azione sottostante si annulli alla scadenza o ad altra data prevista nel regolamento di emissione.

Obbligazioni linked

Il rendimento è collegato all'andamento di determinati prodotti finanziari o reali, quali azioni o panieri di azioni (*equity linked*), indici (*index linked*), tassi di cambio (*forex linked*), merci (*commodities linked*), fondi comuni di investimento (*funds linked*) o altro. Il tasso di interesse corrisposto è generalmente inferiore a quello di mercato, mentre alla scadenza viene garantito il rimborso alla pari del prestito. Il risparmiatore ha però il vantaggio di poter ottenere un premio commisurato all'andamento del prodotto finanziario sottostante.

Obbligazioni Callable

Si tratta di obbligazioni munite di una clausola che attribuisce all'emittente la facoltà di rimborsare anticipatamente il prestito. L'opzione che l'emittente si riserva ha evidentemente un valore che dovrebbe essere riconosciuto all'investitore attraverso un rendimento cedolare superiore a quello corrente di mercato.

12.4 LA RISCHIOSITA' DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

Il Cliente prende atto che le indicazioni fornite dal Consulente nell'espletamento dell'attività di consulenza su base indipendente consistono unicamente nel rilascio di consigli e raccomandazioni che **il Cliente resta libero di seguire o meno, in tutto o in parte**. Ogni decisione di investimento/disinvestimento è di esclusiva competenza del Cliente che può decidere di darvi o meno esecuzione con qualsivoglia intermediario autorizzato alla prestazione dei servizi di investimento.

Il Cliente prende atto che le raccomandazioni personalizzate a seguito del servizio di consulenza su determinati strumenti finanziari possono perdere repentinamente la propria validità dal punto di vista della loro convenienza e della loro adeguatezza, anche a seguito di avvenimenti congiunturali e di mercato. Pertanto, le conseguenze derivanti dall'intempestiva o parziale esecuzione da parte del Cliente degli ordini relativi o dell'esecuzione degli investimenti non potranno in alcun modo essere imputate al Consulente.

Il Consulente nell'erogare il servizio di consulenza ha un'obbligazione di mezzi e non di risultato e pertanto **non garantisce alcuno specifico risultato in merito alle raccomandazioni fornite e non assume alcuna responsabilità in ordine all'esito delle operazioni consigliate o ai risultati dalle stesse prodotte**. Pertanto, **nessuna responsabilità potrà insorgere a carico del Consulente per eventuali perdite**, danni o minori guadagni che il Cliente dovesse subire a seguito dell'esecuzione delle operazioni effettuate sulla base delle raccomandazioni fornite.

12.5 LA RISCHIOSITA' DEL SERVIZIO DI GESTIONE DI PORTAFOGLI

Il servizio di investimento di gestione di portafogli di investimenti in strumenti finanziari consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta e combinazione di strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni. L'investitore, con le modalità concordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di investimento impartendo istruzioni vincolanti per l'intermediario. La rischiosità di una gestione di portafoglio di investimenti in strumenti finanziari è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dall'intermediario. L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di investimento definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una gestione di portafoglio di investimenti in strumenti finanziari e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto sottoscritto. La rischiosità effettiva di una gestione di portafoglio di investimenti in strumenti finanziari, tuttavia, dipende dalle scelte operate dal gestore che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni. L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di investimento. L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di investimento che intende prescegliere e deve comunque concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di investimento ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di investimento prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento complessivo è adeguato all'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

La rischiosità di una linea di gestione

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di investimento principalmente attraverso la definizione:

- a) delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio dell'investitore e dei limiti previsti per ciascuna categoria.
- b) del grado di leva finanziaria utilizzabile dall'intermediario nell'ambito della linea di investimento.

Gli strumenti finanziari inseribili in una linea di investimento

Con riferimento alle categorie di strumenti finanziari ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito. Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio similari; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

La leva finanziaria

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della leva finanziaria di ciascuna linea di investimento; la leva finanziaria è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità. Per molti investitori deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di investimento. La leva finanziaria, infatti, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio conferito nella linea di investimento del Cliente stesso. L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di investimento. L'intermediario può innalzare la misura della leva finanziaria facendo ricorso a finanziamenti oppure concordando con le controparti di regolare in modo differito le operazioni ovvero utilizzando strumenti finanziari derivati (ove previsti contrattualmente dalla linea di investimento).

13. POLITICA SUI CONFLITTI DI INTERESSE

Conflict policy

Il Consulente ha adottato, in ottemperanza a quanto disposto nell'art. 177 del Regolamento Intermediari, la seguente **procedura di gestione dei conflitti di interesse** (la "Conflict Policy", o in breve la "Policy") nella prestazione del servizio di consulenza.

La procedura è finalizzata a consentire al Consulente di **individuare le circostanze** che generano o **potrebbero generare un conflitto di interesse** idoneo a ledere gli interessi di uno o più clienti e, conseguentemente, ad adottare ogni misura ragionevole, adeguata alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta, per **prevenire o gestire i conflitti di interesse** che potrebbero sorgere con il cliente o tra i clienti al momento della prestazione del servizio.

Anche se attualmente non si fa uso di personale dipendente o di collaboratori esterni, né si prevede farne nel prossimo futuro, i destinatari della presente procedura potranno essere anche i dipendenti del Consulente, nonché i collaboratori esterni legati al Consulente da apposite convenzioni ed inseriti nel settore della consulenza.

Il Consulente, prima di inoltrare al cliente qualsiasi raccomandazione di investimento, verifica che essa non dia luogo a situazioni - anche solo potenzialmente - di conflitto di interesse.

Ove le misure adottate non siano sufficienti a evitare, con ragionevole certezza, il rischio di danneggiare gli interessi del Cliente, il Consulente può eseguire la raccomandazione solo se preventivamente e su supporto durevole, abbia informato il Cliente di tale situazione.

In ogni caso, si ritiene che l'attuale **struttura su base indipendente** dell'attività del Consulente sia tale da sterilizzare ex-ante ed in modo oggettivo il rischio di potenziali conflitti nei confronti della clientela, limitando la loro esistenza a sporadici episodi teorici.

Inquadramento Normativo

L'articolo 177 del Regolamento prevede espressamente l'obbligo in capo al Consulente di elaborare, attuare e mantenere un'efficace policy sulla gestione dei conflitti di interesse, la quale deve consentire di individuare, in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse che possa ledere gli interessi di uno o più clienti definendo le procedure da seguire e le misure adottate per prevenire o gestire tali conflitti.

La Policy richiesta dal Regolamento deve soddisfare i seguenti requisiti:

- (i) sia formulata per iscritto;
- (ii) sia adeguata alle dimensioni e all'organizzazione del Consulente;
- (iii) sia adeguata alla natura, alle dimensioni e alla complessità dell'attività svolta.

Identificazione dei conflitti d'interesse

Al fine di identificare i potenziali conflitti di interesse, che possano sorgere nello svolgimento della consulenza, il Consulente è tenuto, ai sensi dell'art. 177, comma 5, del Regolamento, a considerare se si trovi in una delle seguenti situazioni:

- a) è probabile che il Consulente - oppure il soggetto rilevante che opera per conto del Consulente - realizzi un guadagno finanziario o eviti una perdita finanziaria a spese del cliente;
- b) il Consulente - o il soggetto rilevante - ha nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto un interesse distinto da quello del cliente;
- c) il Consulente - o il soggetto rilevante - ha un incentivo finanziario o di altra natura a privilegiare gli interessi di un altro cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) il Consulente - o il soggetto rilevante - svolge la stessa attività del cliente.

Procedure e misure per la gestione dei conflitti d'interesse

Dopo aver individuato le potenziali situazioni di conflitto di interesse astrattamente idonee a ledere gli interessi di uno o più clienti, la Policy deve contenere le procedure e le misure da adottare al fine di provvedere alla corretta gestione di detti conflitti, nonché garantire che i soggetti rilevanti impegnati in varie attività che implicano potenziali conflitti di interesse svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e dell'attività del Consulente, nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del cliente siano danneggiati. Nella specie, il Consulente è chiamato ad adottare, laddove appropriato, idonee misure organizzative, tese a:

- impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere uno o più clienti;
- garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del cliente per conto del quale la consulenza è prestata;
- eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro potenziali situazioni di conflitto di interesse;
- impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, del servizio di consulenza.

Il Registro dei Conflitti d'interesse

Il Consulente, al fine di dare evidenza delle attività svolte per una corretta gestione dei conflitti di interesse, tiene ed aggiorna regolarmente (almeno annualmente o quando si verificano fattispecie di conflitto d'interesse) un registro, in formato elettronico, nel quale

riportare le situazioni per i quali siano sorti o possano sorgere conflitti di interessi che possano ledere gli interessi di uno o più clienti.

Le fasi della procedura

1. **FATTISPECIE DI CONFLITTO RILEVANTI:** si procede all'individuazione delle fattispecie di conflitto rilevanti alla luce delle specifiche caratteristiche operative del Consulente. Ciò premesso, si segnala che il Consulente è comunque tenuto a verificare l'esistenza di situazioni di conflitto non riconducibili alle fattispecie individuate, qualora ugualmente pregiudizievoli per la propria clientela. Le principali situazioni nell'ambito delle quali possano astrattamente configurarsi conflitti di interesse potenzialmente idonei a ledere gravemente gli interessi della clientela sono:

- a) è probabile che il Consulente o il soggetto rilevante realizzino un guadagno finanziario o evitino una perdita finanziaria **a spese del cliente;**
- b) il Consulente o il soggetto rilevante hanno nel risultato del servizio prestato al cliente o dell'operazione realizzata per suo conto **un interesse distinto** da quello del cliente;
- c) il Consulente o il soggetto rilevante hanno un incentivo finanziario o di altra natura a **privilegiare gli interessi di un altro** cliente o gruppo di clienti rispetto a quelli del cliente interessato;
- d) il Consulente o il soggetto rilevante svolgono la **stessa attività** del cliente.

In considerazione di quanto sopra si sono individuate specifiche fattispecie di conflitto di interessi le quali possano, in via ipotetica, trovare concretizzazione:

1. Il Consulente e/o i suoi soggetti rilevanti raccomandano al cliente investimenti in strumenti finanziari emessi o di provenienza da imprese in cui lo stesso Consulente o i suoi soggetti rilevanti **hanno una partecipazione;**
2. Il Consulente e/o i suoi soggetti rilevanti raccomandano al cliente investimenti in strumenti finanziari **emessi da fornitori di beni o servizi;**
3. Il Consulente e/o i suoi soggetti rilevanti raccomandano al cliente investimenti in strumenti finanziari emessi da società alle quali esso o un soggetto rilevante **presti la consulenza;**
4. Il Consulente, nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, decide di favorire un cliente rispetto ad altri.

2. **PRESIDI OPERATIVI ADOTTATI:** si procede all'individuazione degli specifici presidi adottati a fronte delle singole fattispecie rilevanti, come segue:

- a) Fattispecie 1-2-3: Il Consulente esclude la possibile concretizzazione della fattispecie di conflitto in oggetto, posto che lo stesso **vieta** ai propri consulenti, soggetti rilevanti, dipendenti e/o collaboratori nonché ogni altro soggetto coinvolto nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti, se tali rapporti possono condizionare l'indipendenza di giudizio nella prestazione della consulenza in materia di investimenti, **di fornire**

raccomandazioni personalizzate di investimento alla propria clientela **aventi ad oggetto strumenti finanziari emessi o di provenienza da:**

- ✓ imprese in cui il Consulente ovvero i suoi soggetti rilevanti detengano una partecipazione;
- ✓ fornitori di beni o servizi;
- ✓ società alle quali un soggetto rilevante o il Consulente presti il servizio di consulenza alle imprese.

b) Fattispecie 4: la circostanza che le raccomandazioni di investimento prestate sono elaborate con riferimento a gruppi di clienti connotati da profili omogenei piuttosto che al cliente considerato singolarmente. Pertanto, a clienti che presentano le medesime caratteristiche, in termini di propensione al rischio, obiettivi di investimento, adeguatezza, capacità di sostenere perdite etc. saranno forniti suggerimenti di investimento di eguale tenore, rimanendo pertanto esclusa la possibilità di comportamenti arbitrari da parte dei consulenti, tesi ad avvantaggiare un cliente rispetto ad altri.

3. **INFORMATIVA PER IL CASO DI INEFFICACIA DEI PRESIDI:** definizione degli obblighi informativi gravanti in capo al Consulente per l'ipotesi in cui i presidi di gestione adottati non siano sufficienti a "neutralizzare" il conflitto di interessi. In conformità delle previsioni di cui all'articolo 177, paragrafo 4 del Regolamento, il Consulente informa chiaramente i Clienti della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli, affinché questi possano adottare una decisione informata in ordine al servizio di consulenza prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni del conflitto si manifestano. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente.

4. **IL REGISTRO DEI CONFLITTI DI INTERESSE:** In conformità a quanto previsto all'articolo 177, paragrafo 11, del Regolamento, il Consulente prevede l'istituzione su formato elettronico di un apposito Registro - **il Registro dei Conflitti di interesse** - nel quale vengono annotate le situazioni di conflitto, anche potenziali, sorte nell'ambito della prestazione del servizio di consulenza, nonché le misure adottate per farvi fronte. Il Registro viene aggiornato – ove ritenuto opportuno/necessario – secondo le casistiche precedentemente indicate.

La presente policy sarà oggetto di aggiornamento su base continuativa per tenere conto, da un lato, dell'evoluzione dell'attività del Consulente e, dall'altro lato, di eventuali modifiche normative.

Qualsiasi modifica rilevante apportata alla presente policy sarà debitamente comunicata per iscritto al Cliente.

14. POLITICHE E PRATICHE RETRIBUTIVE INTERNE

Inquadramento normativo

L'articolo 176 del Regolamento Intermediari disciplina i criteri relativi alle procedure interne e alle pratiche retributive applicate dal Consulente. I Consulenti Finanziari sono tenuti, infatti, a definire ed attuare politiche e prassi retributive regolate da adeguate procedure interne idonee a garantire una gestione sana e con l'intento di assicurare che i clienti siano trattati in modo equo e che i loro interessi non siano danneggiati dalle pratiche retributive adottate nel breve, medio o lungo periodo.

Il Consulente ha adottato, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 176 del Regolamento Intermediari, la seguente **Policy di remunerazione**, al fine di perseguire i seguenti obiettivi generali:

- promuovere il rispetto della legge e disincentivarne qualsiasi violazione;
- tutelare i diritti dei clienti;
- non creare situazioni di conflitto di interesse che possano indurre i soggetti rilevanti a favorire i propri interessi o gli interessi del Consulente Finanziario a potenziale discapito di un cliente;
- riconoscere il merito di chi, nel rispetto delle regole, dei valori e dei livelli di rischio, produce i risultati attesi, ponendo le basi per la loro sostenibilità nel medio/lungo periodo.

Anche se **attualmente non si fa uso di personale dipendente o di collaboratori esterni**, né si prevede farne nel prossimo futuro, tali politiche e prassi retributive potranno essere applicate a tutti i soggetti rilevanti (personale dipendente, consulenti e collaboratori) che hanno un ruolo, direttamente o anche indirettamente, nella prestazione del servizio di consulenza, nella misura in cui la remunerazione di tali soggetti possa creare un conflitto di interessi a discapito degli interessi di un cliente.

Identificazione del Personale Rilevante e relativi meccanismi di remunerazione.

Il Consulente identifica due differenti categorie la cui attività professionale può avere un impatto rilevante sul profilo di rischio in questione:

1. il Personale Dipendente.

La Politica di Remunerazione del personale dipendente si articola sulla base della retribuzione fissa, la determinazione del cui ammontare deriva dalle tabelle retributive fissate dalla previsione contrattuale nazionale attualmente in vigore ed eventuali accordi di secondo livello applicati all'unità operativa. La retribuzione fissa è costituita dalla voce Retribuzione Annuale Lorda (R.A.L.), di cui fanno parte anche le somme corrisposte in modo continuativo *ad personam* sotto forma di elementi assorbibili o non

assorbibili, inizialmente definita all'atto dell'assunzione in relazione all'inquadramento contrattuale.

La retribuzione di tali soggetti è fissa e determinata contrattualmente **senza alcuna previsione di componenti variabili, né di altre modalità** che potrebbero incentivare il personale a fornire raccomandazioni **in contrasto con l'interesse del Cliente**.

2. i Consulenti e Collaboratori esterni.

I criteri di conferimento degli incarichi professionali e di collaborazione sono ispirati a principi di competenza, economicità, trasparenza e correttezza. Tutti i compensi e/o somme a qualsiasi titolo corrisposte ai soggetti di cui sopra sono adeguatamente documentati e comunque proporzionati all'attività svolta, anche in considerazione delle condizioni di mercato e delle norme di legge applicabili. In particolare, con riferimento a professionisti iscritti in appositi albi, i compensi sono pattuiti preventivamente con riferimento alle condizioni più favorevoli per il Consulente Finanziario tenuto conto dell'incarico e delle condizioni di mercato.

Pertanto, la retribuzione di tali soggetti, inclusi quelli che svolgono per conto del Consulente attività di consulenza, è fissa e determinata contrattualmente **senza alcuna previsione di componenti variabili, né di altre modalità** che potrebbero incentivare il personale a fornire raccomandazioni **in contrasto con l'interesse del Cliente**.

15. POLITICA DI GESTIONE DEI RECLAMI

La procedura è finalizzata a consentire di gestire e registrare gli eventuali reclami che potrebbero sorgere con il Cliente (o il potenziale cliente) al momento della prestazione del servizio di consulenza.

Inquadramento Normativo

L'articolo 176 del Regolamento prevede espressamente l'obbligo in capo al Consulente di adottare, applicare e mantenere:

- a) procedure adeguate alla natura, alla dimensione e alla complessità dell'attività svolta che siano idonee a garantire l'adempimento degli obblighi di diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- b) procedure che consentono di ricostruire i comportamenti posti in essere nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti;
- c) misure idonee a garantire una gestione prudente dell'attività prestata e l'adeguata considerazione dell'interesse dei clienti;
- d) misure idonee a garantire che le persone che prestano l'attività possiedano sufficienti conoscenze, competenze ed esperienze e dedichino tempo sufficiente per svolgere le loro funzioni.

In tale ambito, si pone l'obbligo / opportunità a carico del Consulente di istituire, applicare e mantenere politiche e procedure efficaci e trasparenti di trattamento dei reclami, al fine di assicurare il tempestivo trattamento dei reclami dei clienti e dei potenziali clienti, e di tenere e aggiornare regolarmente un registro nel quale riportare gli eventuali reclami presentati da uno o più clienti o potenziali clienti e le misure adottate per risolverli.

Fasi della procedura

1. Ricezione e verifica del reclamo.

Il cliente [o il potenziale cliente] può presentare reclamo al Consulente a mezzo raccomandata A/R indirizzata alla sede legale del Consulente, in Vicolo Martiri giuliani e Dalmati n. 3 a Montebelluna (TV), oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di synesiscapital@pec.it.

All'atto del ricevimento di un reclamo, il Consulente appone il timbro di ricezione (nel caso di PEC fa fede la data ricezione) e dà comunicazione al cliente [o al potenziale cliente] della "presa in carico" del reclamo, anche con modalità non formalizzate (ad esempio tramite e-mail).

2. Registrazione del reclamo

Ricevuta la documentazione, il Consulente annota nel Registro Reclami:

- i riferimenti del cliente [o del potenziale cliente] (nome e cognome/denominazione, data e luogo di nascita/natura del soggetto, domicilio di residenza/sede legale, e-mail/pec,
- classificazione del cliente);
- eventualmente, i riferimenti del dipendente/collaboratore a cui è stato affidato il cliente [o il potenziale cliente] per la prestazione del servizio;
- la data di presentazione del reclamo e la data entro cui deve essere inviata la risposta al cliente;
- le cause di reclamo;
- il pregiudizio economico lamentato dal cliente [o dal potenziale cliente] o stimato in relazione a quanto esposto nel reclamo;
- eventuale documentazione di supporto presentata dal cliente;
- l'eventuale corrispondenza intercorsa prima dell'esito del reclamo.
- il valore della controversia.

Il Registro Reclami è uno strumento elettronico o cartaceo idoneo ad accogliere i dati essenziali della controversia.

3. Gestione ed evasione del reclamo

Entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento del reclamo il Consulente provvede a rispondere al cliente per iscritto a mezzo raccomandata A/R al domicilio indicato dal cliente [o dal potenziale cliente] ovvero a mezzo posta elettronica certificata (pec).

Il Consulente assicura che i reclami ricevuti saranno valutati anche alla luce degli orientamenti desumibili dalle decisioni assunte dall'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) istituito presso la CONSOB, a norma del Regolamento di attuazione dell'art. 2, commi 5 bis e 5 ter, del D.Lgs. 8 ottobre 2007 n. 179, concernente l'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) adottato con la Delibera Consob n. 19602 del 4 maggio 2016, e che in caso di mancato accoglimento, anche parziale, di tali reclami, all'investitore vengano fornite adeguate informazioni circa i modi e i tempi per la presentazione del ricorso all'ACF.

Qualora il Consulente non abbia fornito risposta al cliente nel termine di 60 giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte favorevole o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il cliente [o il potenziale cliente] mantiene il diritto di ricorrere a qualunque forma di risoluzione giudiziale o stragiudiziale della controversia.

In particolare, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi, **ove sia un Cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie – ACF** – di cui all'art. 32-ter del TUF.

In particolare, l'ACF offre possibilità dirette a risolvere controversie in materia di servizi di investimento, insorte tra investitori e intermediari (tra cui i Consulenti Finanziari Autonomi) per

violazione degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti nei rapporti contrattuali con la clientela nell'esercizio delle attività disciplinate nella parte II del TUF incluse le controversie transfrontaliere e le controversie oggetto del Regolamento (UE) n. 524/2013.

Presupposti richiesti per il ricorso all'ACF sono i seguenti:

- essere un cliente al dettaglio, ovvero coloro diversi dalle controparti qualificate ai sensi dell'art. 6, comma 2, quater lett. d) del TUF e dai clienti professionali di cui all'art. 6, commi 2 quinquies e 2 sexies del TUF
- valore della controversia sino a Euro 500.000;
- danno avente natura patrimoniale che è conseguenza immediata e diretta dell'inadempimento o della violazione da parte del Consulente Finanziario;
- presentazione del ricorso entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo alil Consulente;
- controversia non ancora sottoposta ad altre procedure di risoluzione extragiudiziale.

Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.

Per maggiori informazioni sull'ACF è possibile consultare l'apposita guida, messa a disposizione presso il sito web dell'ACF: www.acf.consob.it .

Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con il Consulente, anche in assenza di preventivo reclamo, **in alternativa all'ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell'ACF**, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con il Consulente, una **procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione**. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche.

L'esito della procedura di conciliazione e arbitrato non pregiudica, in nessun caso, il diritto di azione dinanzi agli organi della giurisdizione ordinaria. L'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce però condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

4. Adempimenti successivi

Successivamente all'invio della risposta al cliente [o al potenziale cliente], il Consulente provvede ad aggiornare il registro dei reclami con la risposta fornita al cliente [o al potenziale cliente], l'esito dello stesso e con l'indicazione delle misure adottate per la risoluzione del reclamo.